REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezioni comunali 2022

Operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni

L'Adunanza dei presidenti delle sezioni 5

Composizione competenze 5

Rappresentanti delle liste dei candidati 5

1. Designazione 5
2. Facoltà 6
3. Sanzioni 7

Le operazioni dell'Adunanza dei presidenti nei comuni sino a 15.000 abitanti 8

Proclamazione alla carica di sindaco 8

Determinazione della cifra elettorale delle liste e della cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale 8

4. Determinazione della cifra elettorale 8
5. Determinazione della cifra individuale 9

Attribuzione dei seggi 9

6. Attribuzione dei 2/3 o del 60% dei seggi 9
7. Attribuzione dei restanti seggi 9
8. Riparto dei seggi nell'ambito del gruppo di liste 9

Proclamazione alla carica di consigliere comunale 9

Operazioni in presenza di un solo candidato alla carica di sindaco 10

Le operazioni dell'Adunanza dei presidenti nei comuni con più di 15.000 abitanti (primo turno) 11

Determinazione della cifra elettorale delle liste e della cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale 11

9. Determinazione della cifra elettorale 11
10. Determinazione della cifra individuale 11

Proclamazione alla carica di sindaco 11

11. Voti validi per i candidati alla carica di sindaco 11
12. Proclamazione del sindaco 11

Caso in cui si deve procedere al ballottaggio 12

13. Estratto del verbale 12

Attribuzione dei seggi 12

14. Riparto proporzionale dei seggi 12
15. Premio di maggioranza 13
16. Caso in cui il "premio" non viene attribuito 13
17. Caso in cui il "premio" viene attribuito 14

Proclamazione alla carica di consigliere comunale 14

Le operazioni dell'Adunanza dei presidenti nei comuni con più di 15.000 abitanti (secondo turno) 15

Proclamazione alla carica di sindaco 15

18. Voti validi per i candidati alla carica di sindaco 15
19. Proclamazione del sindaco 15

Attribuzione dei seggi 15

20. Riparto proporzionale dei seggi 15
21. Premio di maggioranza 16
22. Caso in cui il "premio" non viene attribuito 16
23. Caso in cui il "premio" viene attribuito 16
24. Seggio spettante ai candidati sindaci risultati non eletti 16
25. Proclamazione alla carica di consigliere comunale 17

Il verbale dell'Adunanza dei presidenti 18

L'Adunanza dei presidenti delle sezioni

Composizione e competenze

Nelle elezioni comunali, l'attribuzione dei seggi alle liste e la proclamazione degli eletti sono effettuate dall'Adunanza dei presidenti delle sezioni, composta dai presidenti delle prime cinque sezioni elettorali del comune e presieduta dal presidente della prima sezione. [1]

Se qualche presidente non può partecipare, è sostituito dal vice presidente del rispettivo ufficio di sezione. [2]

L'Adunanza è validamente costituita quando è presente la metà più uno dei componenti. [3]

In materia di ordine pubblico, il presidente dell'Adunanza esercita poteri analoghi a quelli attribuiti ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione. Tra l'altro, può espellere chi disturba il regolare svolgimento delle operazioni.

L'Adunanza si riunisce nella sede del comune nella giornata di lunedì o, al più tardi, entro il martedì, e si avvale per i compiti di segreteria dell'ufficio elettorale comunale. [4]

Nella sala in cui l'Adunanza si riunisce possono entrare, al fine di assistere alle relative operazioni, gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Possono, inoltre, entrare:

a) gli ufficiali giudiziari, per la notifica di proteste o reclami relativi alle operazioni;

b) tutti coloro i quali devono compiere incarichi previsti dalla legge.

I dati risultanti dai verbali degli Uffici di sezione devono essere registrati senza alcuna modifica. L'Adunanza, inoltre, non può procedere al riesame delle schede trasmesse dagli Uffici di sezione; le relative buste, pertanto, non possono essere aperte per alcun motivo.

Rappresentanti delle liste dei candidati

1. Designazione

I delegati delle liste dei candidati possono designare presso l'Adunanza due rappresentanti di lista, uno effettivo e uno supplente. [5]

La designazione deve essere effettuata in forma scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei seguenti soggetti: [6]

---

1 Articolo 24, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19.

2 Articolo 24, comma 3, della legge regionale 19/2013.

3 Articolo 24, comma 4, della legge regionale 19/2013.

4 Articolo 24, comma 5, della legge regionale 19/2013.

5 Articolo 26, comma 1, della legge regionale 19/2013.

6 Articolo 6 della legge regionale 19/2013, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 5/2022, che rinvia all'articolo 14 della legge 53/1990.

- notai,
- giudici di pace,
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali,
- segretari delle procure della Repubblica,
- membri del Parlamento,
- consiglieri regionali,
- sindaci e assessori comunali,
- presidenti dei consigli comunali,
- presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali,
- consiglieri comunali
- segretari comunali,
- funzionari incaricati dal sindaco, [7]
- avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine.

La designazione dei rappresentanti di lista presso l'Adunanza è presentata alla segreteria del comune entro le ore 12.00 del giorno della votazione [8] e deve essere trasmessa al presidente dell'Adunanza prima dell'inizio delle operazioni di assegnazione dei seggi.

Il presidente dell'Adunanza verifica la regolarità dell'atto di designazione, tenendo presente che:

a) la designazione deve essere effettuata da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;

b) la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti sopra indicati;

c) l'autenticazione [come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445] deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del citato d.P.R;

d) il rappresentante designato deve essere elettore del comune. [9]

Quando tali condizioni non sussistono o non sono comprovate, la persona designata non può essere ammessa ad assistere alle operazioni.

I rappresentanti di lista non fanno parte dell'Adunanza e possono presentarsi anche nel corso delle operazioni, purché le designazioni siano state precedentemente presentate nei termini e nei modi indicati. Della loro designazione e della loro effettiva presenza nel corso delle operazioni viene dato atto nel verbale.

L'atto di designazione dei rappresentanti di lista è presentato con riferimento anche all'eventuale turno di ballottaggio.

2. Facoltà

I rappresentanti di lista effettivi o, in caso di assenza, quelli supplenti hanno diritto di assistere a tutte le operazioni e di chiedere la verbalizzazione di

[7] È superato l'orientamento ai sensi del quale si ritenevano competenti ad autenticare solamente i funzionari che avevano ricevuto apposito specifico incarico e non anche quelli autorizzati alle autentiche in via generale (Tar Abruzzo, 19 luglio 2001, n. 642).

[8] Articolo 26, comma 3, della legge regionale 19/2013.

[9] Articolo 26, comma 1, della legge regionale 19/2013.

eventuali dichiarazioni. [10] Inoltre i rappresentanti possono firmare in ciascun foglio il verbale dell'Adunanza e sottoscriverlo. [11]

3. Sanzioni

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065. [12]

[10] Articolo 26, comma 4, della legge regionale 19/2013.

[11] Articolo 67, comma 3, della legge regionale 19/2013.

[12] Articolo 104, quinto comma, del d.P.R. 361/1957.

Le operazioni dell'Adunanza dei presidenti nei comuni sino a 15.000 abitanti

Proclamazione alla carica di sindaco

L'Adunanza dei presidenti determina il totale dei voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di sindaco sommando i voti validi, compresi quelli contestati e attribuiti, ottenuti dai singoli candidati in tutte le sezioni elettorali.

Il presidente dell'Adunanza proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. [13] Nel caso in cui più candidati abbiano riportato lo stesso maggior numero di voti il presidente proclama eletto sindaco il candidato più giovane di età; nel caso di parità anche di età, si decide mediante sorteggio.

Prima di procedere alla proclamazione, il presidente dell'Adunanza interpella i presenti per conoscere se sussistono cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità.

La proclamazione deve avvenire anche nel caso in cui siano state denunciate cause di ineleggibilità e incompatibilità, in quanto la competenza in ordine alla convalida degli eletti spetta al consiglio comunale. Diversamente, ai sensi di quanto prevede l'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, nel caso in cui una condizione di incandidabilità sia stata denunciata o sia stata accertata dopo l'ammissione delle candidature, la stessa comporta l'impossibilità di procedere alla proclamazione del sindaco.

Determinazione della cifra elettorale delle liste e della cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale

4. Determinazione della cifra elettorale

Successivamente, l'Adunanza dei presidenti determina la cifra elettorale delle liste sommando i voti validi, compresi quelli contestati e attribuiti, ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni elettorali.

Il presidente, tenuto conto dei collegamenti tra i candidati alla carica di sindaco e le liste, attesta nel verbale le cifre elettorali delle liste e dei gruppi di liste. La cifra elettorale di un gruppo di liste è costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste che compongono il gruppo.

[13] Articolo 13, comma 1, della legge regionale 19/2013.

Quindi, l'Adunanza determina la cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale di ciascuna lista sommando i voti validi di preferenza, compresi quelli contestati e attribuiti, ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni elettorali.

5. Determinazione della cifra individuale

Nelle relative tabelle del verbale i candidati sono registrati in ordine decrescente di cifra individuale. A parità di cifra individuale la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione del candidato nella lista.

Attribuzione dei seggi

Nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato sindaco vengono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al consiglio comunale. Nei comuni con popolazione da 3001 a 15.000 abitanti, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato sindaco viene attribuito il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio comunale, con arrotondamento all'unità superiore. [14]

6. Attribuzione dei 2/3 o del 60% dei seggi

Il restante numero di seggi assegnati al consiglio comunale è attribuito alle altre liste e agli altri gruppi di liste in proporzione alle rispettive cifre elettorali. L'attribuzione viene effettuata secondo il metodo d'Hondt, in base al quale l'Adunanza compie le seguenti operazioni: [15]

7. Attribuzione dei restanti seggi

a) divide la cifra elettorale di ciascuna lista e di ciascun gruppo di liste per 1, 2, 3, ecc. sino al numero di seggi ancora da attribuire;

b) individua tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da attribuire. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, l'ultimo quoziente da individuare è quello della lista o del gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio;

c) attribuisce ad ogni lista e ad ogni gruppo di liste tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono ripartiti tra le liste che compongono il gruppo, utilizzando anche in questo caso il metodo d'Hondt. [16]

8. Riparto dei seggi nell'ambito del gruppo di liste

Le operazioni di riparto dei seggi nell'ambito di un gruppo di liste sono effettuate dopo aver detratto dal numero dei seggi complessivamente attribuito al gruppo il seggio spettante al candidato sindaco risultato non eletto. [17]

Proclamazione alla carica di consigliere comunale

Il presidente dell'Adunanza, in conformità ai risultati accertati e tenendo presente:

a) il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista;

b) la graduatoria dei candidati delle singole liste;

proclama eletti consiglieri comunali i primi candidati compresi nelle graduatorie, fino alla concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista. [18]

---

[14] Articolo 13, comma 2, della legge regionale 19/2013.

[15] Articolo 13, comma 2, della legge regionale 19/2013.

[16] Articolo 13, comma 3, della legge regionale 19/2013.

[17] Articolo 13, comma 4, della legge regionale 19/2013.

Prima di procedere alla proclamazione, il presidente dell'Adunanza interpella i presenti per conoscere se sussistono cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità.

La proclamazione deve avvenire anche nel caso in cui siano state denunciate cause di ineleggibilità e incompatibilità, in quanto la competenza in ordine alla convalida degli eletti spetta al consiglio comunale. Diversamente, ai sensi di quanto prevede l'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, nel caso in cui una condizione di incandidabilità sia stata denunciata o sia stata accertata dopo l'ammissione delle candidature, la stessa comporta l'impossibilità di procedere alla proclamazione del candidato alla carica di consigliere comunale.

Operazioni in presenza di un solo candidato alla carica di sindaco

In caso di ammissione di un solo candidato alla carica di sindaco, collegato con una o più liste, il presidente dell'Adunanza in primo luogo accerta: [19]

a) se il candidato alla carica di sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti;

b) se ha votato almeno il 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

Ai fini della verifica della prima condizione, il presidente attesta il numero dei votanti, calcola la cifra corrispondente al 50 per cento di tale numero e accerta se il numero di voti validi ottenuti dal candidato alla carica di sindaco sia uguale o superiore a tale cifra. Se tale condizione non si è verificata, il presidente **dichiara nulle le elezioni**.

Accertata la sussistenza della prima condizione, il presidente, per verificare se è stata raggiunta anche la percentuale di cui alla lettera *b)*, attesta il numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune (considerando anche gli elettori ammessi a votare in base ad una sentenza della Corte d'appello o della Corte di cassazione o ad attestazione del sindaco), calcola la cifra corrispondente al 50 per cento di tale numero e rileva se il numero dei votanti è uguale o superiore a tale cifra. Se la seconda condizione non si è verificata, il presidente **dichiara nulle le elezioni**.

Per verificare la sussistenza della seconda condizione, non sono conteggiati gli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero [20]. Il numero di tali elettori è appositamente comunicato da parte del comune.

Se sussistono entrambe le condizioni, il presidente procede all'attribuzione dei seggi e alla proclamazione degli eletti nei modi descritti nei paragrafi precedenti.

---

[18] Articolo 13, comma 5, della legge regionale 19/2013

[19] Articolo 71, comma 1, della legge regionale 19/2013.

[20] Articolo 71, comma 2, della legge regionale 19/2013.

Le operazioni dell'Adunanza dei presidenti nei comuni con più di 15.000 abitanti (primo turno)

Determinazione della cifra elettorale delle liste e della cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale

9. Determinazione della cifra elettorale

L'Adunanza dei presidenti determina la cifra elettorale delle liste sommando i voti validi, compresi quelli contestati e attribuiti, ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni elettorali.

Il presidente, tenuto conto dei collegamenti tra i candidati alla carica di sindaco e le liste, attesta nel verbale le cifre elettorali delle liste e dei gruppi di liste. La cifra elettorale di un gruppo di liste è costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste che compongono il gruppo.

10. Determinazione della cifra individuale

Quindi, l'Adunanaza determina la cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale di ciascuna lista sommando i voti validi di preferenza, compresi quelli contestati e attribuiti, ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni elettorali.

Nelle relative tabelle del verbale i candidati sono registrati in ordine decrescente di cifra individuale. A parità di cifra individuale la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione del candidato nella lista.

Proclamazione alla carica di sindaco

11. Voti validi per i candidati alla carica di sindaco

L'Adunanza dei presidenti determina il totale dei voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di sindaco sommando i voti validi, compresi quelli contestati e attribuiti, ottenuti dai singoli candidati in tutte le sezioni elettorali.

12. Proclamazione del sindaco

Il presidente dell'Adunanza proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. [21]

Prima di procedere alla proclamazione, il presidente dell'Adunanza interpella i presenti per conoscere se sussistono cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità.

La proclamazione deve avvenire anche nel caso in cui siano state denunciate cause di ineleggibilità e incompatibilità, in quanto la competenza in ordine alla convalida degli eletti spetta al consiglio comunale. Diversamente, ai

[21] Articolo 15, comma 1, della legge regionale 19/2013.

sensi di quanto prevede l'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, nel caso in cui una condizione di incandidabilità sia stata denunciata o sia stata accertata dopo l'ammissione delle candidature, la stessa comporta l'impossibilità di procedere alla proclamazione del sindaco.

Caso in cui si deve procedere al ballottaggio

Se nessun candidato alla carica di sindaco ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, il presidente dell'Adunanza dichiara ammessi al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. [22]

In caso di parità di voti tra più candidati è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; nel caso di parità anche di quest'ultima, viene ammesso il candidato più giovane di età. [23]

Il presidente comunica i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio al Servizio elettorale della Regione, alla Commissione elettorale circondariale e al sindaco, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

13. Estratto del verbale

Se si deve procedere al ballottaggio viene compilato, in unico esemplare, un estratto del verbale dell'Adunanza, nel quale sono riportate le cifre elettorali delle liste e le cifre individuali dei candidati alla carica di consigliere comunale.

L'estratto è trasmesso alla segreteria del comune, dove viene custodito per essere consegnato al presidente dell'Adunanza dopo il turno di ballottaggio.

Attribuzione dei seggi

Se il sindaco è stato proclamato al primo turno, l'Adunanza dei presidenti attribuisce i seggi alle liste. [24]

14. Riparto proporzionale dei seggi

La prima operazione consiste nel ripartire i seggi assegnati al consiglio comunale tra le liste e i gruppi di liste, in proporzione alle rispettive cifre elettorali. Il riparto viene effettuato secondo il metodo d'Hondt, in base al quale l'Adunanza compie le seguenti operazioni: [25]

a) divide la cifra elettorale di ciascuna lista e di ciascun gruppo di liste per 1, 2, 3, ecc. sino al numero di seggi da attribuire;

b) individua tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da attribuire. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, l'ultimo quoziente da individuare è quello della lista o del gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio;

c) attribuisce ad ogni lista e gruppo di liste tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti.

Può presentarsi il caso di una lista alla quale, in base al numero dei rispettivi quozienti compresi tra quelli individuati come più alti, spetti un numero di

[22] Articolo 16, comma 1, della legge regionale 19/2013.
[23] Articolo 16, comma 2, della legge regionale 19/2013.
[24] Articolo 15, comma 2, della legge regionale 19/2013
[25] Articolo 15, comma 3, della legge regionale 19/2013.

seggi superiore al numero dei propri candidati. In questo caso, i seggi eccedenti sono distribuiti tra le altre liste e gli altri gruppi di liste, secondo l'ordine di precedenza dei relativi quozienti.

15. Premio di maggioranza

Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste, l'Adunanza accerta se sussistono i presupposti per attribuire alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato sindaco il cosiddetto "*premio di maggioranza*". [26]

16. Caso in cui il "premio" non viene attribuito

Il "*premio di maggioranza*" non viene attribuito quando la lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato sindaco si trova in una delle seguenti condizioni:

a) ha già conseguito, per effetto del riparto proporzionale dei seggi, un numero di seggi almeno pari al sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio comunale;

b) non ha già conseguito almeno il sessanta per cento dei seggi e non ha ottenuto almeno il quaranta per cento dei voti validi;

c) non ha già conseguito almeno il sessanta per cento dei seggi e ha ottenuto almeno il quaranta per cento dei voti validi, ma un'altra lista o un altro gruppo di liste ha superato il cinquanta per cento dei voti validi.

In tutti questi casi i seggi spettanti alle liste e ai gruppi di liste restano determinati nel numero risultante a seguito del riparto proporzionale e l'Adunanza prosegue le operazioni ripartendo i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste tra le liste che compongono il gruppo.

Anche tale riparto viene effettuato secondo il metodo d'Hondt, in base al quale l'Adunanza compie, distintamente per ciascun gruppo di liste, le seguenti operazioni: [27]

a) divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, ecc. sino al numero di seggi spettanti al gruppo nel suo complesso;

b) individua tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da attribuire. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, l'ultimo quoziente da individuare è quello della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio;

c) attribuisce ad ogni lista del gruppo tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti.

Per i gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, le operazioni di riparto dei seggi nell'ambito del gruppo sono effettuate dopo aver detratto dal numero di seggi complessivamente attribuito al gruppo il seggio spettante al candidato sindaco. [28]

Può presentarsi il caso di una lista alla quale, in base al numero dei rispettivi quozienti compresi tra quelli individuati come più alti, spetti un numero di seggi superiore al numero dei propri candidati. In questo caso, i seggi eccedenti sono distribuiti tra le altre liste del gruppo, secondo l'ordine di precedenza dei relativi quozienti.

---

[26] Articolo 15, commi 4 e 5, della legge regionale 19/2013.

[27] Articolo 15, comma 6, della legge regionale 19/2013.

[28] Articolo 15, comma 7, della legge regionale 19/2013.

17. Caso in cui il "premio" viene attribuito

Il "*premio di maggioranza*" viene attribuito quando la lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato sindaco:

a) non ha già conseguito, per effetto del riparto proporzionale dei seggi, un numero di seggi almeno pari al sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio comunale;

b) ha, inoltre, ottenuto almeno il quaranta per cento dei voti validi e nessun'altra lista o altro gruppo di liste ha superato il cinquanta per cento dei voti validi.

Se sussistono entrambe queste condizioni, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato sindaco viene attribuito il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio comunale.

Il restante quaranta per cento dei seggi assegnati al consiglio comunale è attribuito alle altre liste e agli altri gruppi di liste in proporzione alle rispettive cifre elettorali, secondo il metodo d'Hondt già descritto.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono ripartiti tra le liste che compongono il gruppo, utilizzando anche in questo caso il metodo d'Hondt.

Proclamazione alla carica di consigliere comunale

Il presidente dell'Adunanza, in conformità ai risultati accertati e tenendo presente:

a) il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista;

b) la graduatoria dei candidati delle singole liste;

proclama eletti consiglieri comunali i primi candidati compresi nelle graduatorie, fino alla concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista. [29]

Prima di procedere alla proclamazione, il presidente dell'Adunanza interpella i presenti per conoscere se sussistono cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità.

La proclamazione deve avvenire anche nel caso in cui siano state denunciate cause di ineleggibilità e incompatibilità, in quanto la competenza in ordine alla convalida degli eletti spetta al consiglio comunale. Diversamente, ai sensi di quanto prevede l'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, nel caso in cui una condizione di incandidabilità sia stata denunciata o sia stata accertata dopo l'ammissione delle candidature, la stessa comporta l'impossibilità di procedere alla proclamazione del candidato alla carica di consigliere comunale.

[29] Articolo 15, comma 8, della legge regionale 19/2013

Le operazioni dell'Adunanza dei presidenti nei comuni con più di 15.000 abitanti (secondo turno)

Proclamazione alla carica di sindaco

18. Voti validi per i candidati alla carica di sindaco

L'Adunanza dei presidenti determina il totale dei voti dei candidati alla carica di sindaco che hanno partecipato al ballottaggio sommando i voti validi, compresi quelli contestati e attribuiti, ottenuti dai due candidati in tutte le sezioni elettorali.

19. Proclamazione del sindaco

Il presidente dell'Adunanza proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. [30] In caso di parità di voti tra i due candidati che hanno partecipato al ballottaggio, viene proclamato eletto il candidato collegato, nel turno di ballottaggio, con la lista o il gruppo di liste che ha la maggiore cifra elettorale. In caso di parità anche di cifra elettorale, il presidente proclama eletto sindaco il candidato più giovane di età.

Prima di procedere alla proclamazione, il presidente dell'Adunanza interpella i presenti per conoscere se sussistono cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità.

La proclamazione deve avvenire anche nel caso in cui siano state denunciate cause di ineleggibilità e incompatibilità, in quanto la competenza in ordine alla convalida degli eletti spetta al consiglio comunale. Diversamente, ai sensi di quanto prevede l'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, nel caso in cui una condizione di incandidabilità sia stata denunciata o sia stata accertata dopo l'ammissione delle candidature, la stessa comporta l'impossibilità di procedere alla proclamazione del sindaco.

Attribuzione dei seggi

Successivamente, l'Adunanza attribuisce i seggi alle liste. [31]

20. Riparto proporzionale dei seggi

La prima operazione consiste nell'attribuire i seggi assegnati al consiglio comunale alle liste e i gruppi di liste collegate nel secondo turno ai due candidati che hanno partecipato al ballottaggio e alle liste e i gruppi di liste collegate agli altri candidati alla carica di sindaco, in proporzione alle rispettive cifre elettorali riportate in occasione del primo turno di votazione, risultanti dall'estratto del verbale.

L'attribuizione dei seggi viene effettuata secondo il metodo d'Hondt con le modalità già descritte.

[30] Articolo 17, comma 1, della legge regionale 19/2013.

[31] Articolo 17, comma 2, della legge regionale 19/2013.

21. Premio di maggioranza

Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste, l'Adunanza accerta se sussistono i presupposti per attribuire alla lista o al gruppo di liste collegate nel turno di ballottaggio al candidato proclamato sindaco il cosiddetto "*premio di maggioranza*". [32]

22. Caso in cui il "premio" non viene attribuito

Il "*premio di maggioranza*" non viene attribuito quando la lista o il gruppo di liste collegate nel turno di ballottaggio al candidato proclamato sindaco si trova in una delle seguenti condizioni:

a) ha già conseguito, per effetto del riparto proporzionale dei seggi, un numero di seggi almeno pari al sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio comunale;

b) non ha già conseguito almeno il sessanta per cento dei seggi, ma un'altra lista o un altro gruppo di liste ha superato nel primo turno il cinquanta per cento dei voti validi.

In entrambi i casi i seggi spettanti alle liste e ai gruppi di liste restano determinati nel numero risultante a seguito del riparto proporzionale e l'Adunanza prosegue le operazioni ripartendo i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste tra le liste che compongono il gruppo. Anche tale riparto viene effettuato secondo il metodo d'Hondt, con le modalità già descritte. [33]

23. Caso in cui il "premio" viene attribuito

Il "*premio di maggioranza*" viene attribuito quando la lista o il gruppo di liste collegate nel turno di ballottaggio al candidato proclamato sindaco non ha già conseguito, per effetto del riparto proporzionale dei seggi, un numero di seggi almeno pari al sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio comunale e inoltre nessun'altra lista o altro gruppo di liste ha superato nel primo turno il cinquanta per cento dei voti validi.

In questo caso alla lista o al gruppo di liste collegate nel turno di ballottaggio al candidato proclamato sindaco viene attribuito il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio comunale.

Il restante quaranta per cento dei seggi assegnati al consiglio comunale è attribuito alle altre liste e agli altri gruppi di liste in proporzione alle rispettive cifre elettorali, secondo il metodo d'Hondt con le modalità già descritte.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono ripartiti tra le liste che compongono il gruppo sempre secondo il metodo d'Hondt.

24. Seggio spettante ai candidati sindaci risultati non eletti

Tutti i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati con una lista o un gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio, sono proclamati consiglieri comunali. In caso di collegamento di più liste con il medesimo candidato sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste. [34]

In occasione del ballottaggio, i seggi spettanti ai candidati sindaci risultati non eletti vanno individuati tenendo conto dei collegamenti così come dichiarati nel primo turno, indipendentemente dai nuovi collegamenti dichiarati per il ballottaggio. [35] Si possono pertanto verificare i seguenti casi:

a) caso in cui una lista (o un gruppo di liste), collegata nel primo turno con un candidato sindaco non ammesso al ballottaggio, dichiara in occasio-

---

[32] Articolo 17, commi 4 e 5, della legge regionale 19/2013.

[33] Articolo 17, comma 7, della legge regionale 19/2013.

[34] Articolo 17, commi 6 e 7, della legge regionale 19/2013.

[35] C. di S., Sez. V, 13 maggio 1995, n. 762, e successive. Articolo 17, comma 6, della legge regionale 19/2013.

ne del secondo turno il collegamento con il candidato sindaco ammesso al ballottaggio e poi risultato vincitore.

Il seggio spettante al candidato sindaco non ammesso al ballottaggio non va detratto dai seggi attribuiti complessivamente al gruppo formatosi in occasione del secondo turno, bensì dai seggi attribuiti solo alla lista (o al gruppo di liste) con cui lo stesso era collegato nel primo turno [36];

b) caso della lettera *a)* in cui, però, il candidato sindaco ammesso al ballottaggio è risultato sconfitto.

I seggi spettanti ai due candidati sindaci (quello non ammesso al ballottaggio e quello ammesso al ballottaggio e poi sconfitto) vanno detratti dai seggi attribuiti alle liste con cui gli stessi erano rispettivamente collegati nel primo turno [37];

c) caso in cui solo alcune delle liste collegate nel primo turno con un candidato sindaco non ammesso al ballottaggio dichiarano in occasione del secondo turno il collegamento con il candidato sindaco ammesso al ballottaggio e poi risultato vincitore, mentre le altre liste non effettuano nuovi collegamenti.

Il seggio spettante al candidato sindaco non ammesso al ballottaggio non va detratto dal numero dei seggi attribuiti alle liste collegate al candidato sindaco ammesso al ballottaggio e risultato vincitore, bensì dai seggi attribuiti alle liste che in occasione del ballottaggio non hanno effettuato nuovi collegamenti [38];

d) caso della lettera *c)* in cui, però, solo le liste che in occasione del secondo turno hanno dichiarato il nuovo collegamento hanno ottenuto seggi, mentre le liste che non hanno effettuato nuovi collegamenti non hanno ottenuto alcun seggio.

Il candidato sindaco non ammesso al ballottaggio non può essere proclamato consigliere comunale in quanto non è possibile attribuirgli alcun seggio [39].

25. Proclamazione alla carica di consigliere comunale

Ultimate le operazioni di attribuzione dei seggi alle liste, il presidente dell'Adunanza proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale, secondo le modalità già descritte e tenendo conto delle graduatorie dei candidati delle singole liste come riportate nell'estratto del verbale.

[36] C. di S., Sez. V, 13 maggio 1995, n. 762.
[37] C. di S., Sez. V, 18 giugno 1996, n. 726.
[38] C. di S., Sez. V, 11 giugno 1999, n. 632.
[39] C. di S., Sez. V, 6 febbraio 2001, n. 486.

Il verbale dell'Adunanza dei presidenti

Tutte le operazioni dell'Adunanza dei presidenti sono riportate nel verbale, che è atto pubblico e fa fede fino a querela di falso della provenienza del documento, nonché delle dichiarazioni e dei fatti in esso riportati.

Il verbale è compilato in due esemplari. Entrambi gli esemplari sono firmati in ciascun foglio e sottoscritti dal presidente e dai componenti nonché dai rappresentanti di lista che lo richiedono.

A ciascuno dei due esemplari del verbale sono allegati i relativi prospetti.

Un esemplare del verbale, con i prospetti, viene inserito in una busta sigillata con il timbro del comune e la firma del presidente e di almeno un componente e inviato al Servizio elettorale della Regione, insieme alle buste contenenti i verbali e alle buste contenenti le schede valide di tutti gli Uffici elettorali di sezione.

L'altro esemplare, con i prospetti, è depositato nella segreteria del comune.